

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno 4 (quattro) del mese di Giugno dell'anno 2019, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di Catania, con sede legale in Piazza Duomo n°3, P.I. 00137020871, rappresentato dal Dott. Giuseppe Ferraro nella qualità di Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede

e

la società Vision Sicily srl, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxx (CT), xxxxxxxxxxxxx, xx, P.I.xxxxxxxxxx, rappresentata dal Dott. Natale Antonio Trischitta, nella qualità di Legale Rappresentante, che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede

Premesso che:

- il Comune di Catania, in attuazione del vigente Regolamento comunale sulla gestione delle Sponsorizzazioni ha posto in essere una procedura volta all'individuazione di Sponsor disponibili alla fornitura e posa in opera di in piazza Università di n. 1 maxischermo per la durata di un anno e di n. 2 maxischermi, n. 1 in piazza Duomo e n. 1 in piazza Stesicoro, in occasione delle festività agatine, dal 30 gennaio al 13 febbraio 2020;
- con determinazione dirigenziale n°0A/24 del 01 marzo 2019 è stata avviata la procedura di Sponsorizzazione mediante la pubblicazione di apposito avviso di ricerca sponsor;
- è stato assunto apposito CIG ZE6275FE82 secondo le disposizioni sulla *tracciabilità dei flussi finanziari* dettate dalla Legge n° 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", così come modificata dal D.L. n° 187/2010 convertito con Legge n° 217/2010;
- a seguito della predetta procedura, è risultata aggiudicataria la società Vision Sicily srl che si è resa disponibile a stipulare il relativo contratto di Sponsorizzazione;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità della Sponsorizzazione

1. Il presente contratto ha come oggetto la fornitura di beni e servizi;
2. Per lo Sponsee il presente contratto ha la finalità di fornire un servizio alla collettività nonché di realizzare economie di spesa mediante l'intervento di risorse messe a disposizione da privati;
3. Per lo Sponsor il presente contratto ha la finalità di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.

Art. 2 – Contenuto della Sponsorizzazione e impegni dello Sponsor

1. La Sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle prestazioni negoziali offerte in sede di gara, che lo Sponsor si impegna a realizzare, di seguito indicate:

a) fornitura e posa in opera di un maxischermo:

in piazza Università, per la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, avente le seguenti caratteristiche:

- led P 5.95 di misura 7,50x4mt;
- n° 1 palco modulare;
- n° 2 casse acustiche per diffusione audio;
- n° 1 video processor;
- n. 1 quadro elettrico 32A 380V;

in piazza Duomo dal 30 gennaio al 13 febbraio 2020, in occasione delle festività agatine, avente le seguenti caratteristiche:

- led P 5.95 di misura 7,50x4mt;
- n° 1 palco modulare;
- n° 2 casse acustiche per diffusione audio;
- n° 1 video processor;
- n. 1 quadro elettrico 32A 380V;

in piazza Stesicoro dal 30 gennaio al 13 febbraio 2020, in occasione delle festività agatine, (maxischermo bifacciale) avente le seguenti caratteristiche:

- led P 5.95 di misura 5x3mt;
- n° 1 palco modulare;
- n° 2 casse acustiche per diffusione audio;
- n° 1 video processor;
- n. 1 quadro elettrico 32A 380V;

b) fornitura e posa in opera di un grande monitor nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti in occasione del ricevimento del 3 febbraio 2020;

c) riprese e trasmissioni:

- Capodanno e concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini: ripresa e trasmissione in diretta sul maxischermo;

- Sant'Agata: ripresa dei momenti salienti della festa e trasmissione su quattro maxischermi posizionati uno in piazza Università, uno in piazza Duomo e due in piazza Stesicoro;

I filmati realizzati durante il concerto di Capodanno e le festività agatine saranno forniti in sintesi, in tempo reale, all'Amministrazione per l'inserimento, ove d'interesse, sul sito istituzionale dell'Ente e sui canali social ad esso collegati;

- opera o brani ampi del Teatro Massimo Bellini, di uno spettacolo o brani ampi del Teatro Stabile di Catania, serata finale del Taormina Film Fest su imput dell'Amministrazione

- informazioni di pubblica utilità sulla parte bassa degli schermi;

- comunicazioni sociali di istituzioni/associazioni previo consenso dell'Amministrazione.

2. Lo Sponsor si impegna a:

far eseguire a ditte qualificate l'installazione e posa in opera dei maxischermi e garantire la proiezione delle immagini;

chiudere l'audio durante la trasmissione dei messaggi pubblicitari;

eseguire lo smontaggio del maxischermo inderogabilmente alla scadenza del presente contratto;

assumere ogni responsabilità per quanto e come verranno trasmessi i messaggi pubblicitari che, comunque, non supereranno il **25%** di tempo di trasmissione, fermo restando che sarà l'Amministrazione a disporre del restante **75%**;

acquisire i necessari nulla osta e/o autorizzazioni con oneri eventuali (a titolo non esaustivo: SIAE, diritti d'immagine) a proprie spese;

rispettare i principi enunciati nel "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" e assumere tutte la responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;

richiedere ed acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa vigente (suolo pubblico, transito mezzi, impatto acustico e quant'altro)

accettare le condizioni previste nel bando di sponsorizzazione.

3. Lo sponsor assume ogni responsabilità per quanto e come verranno trasmessi i messaggi pubblicitari. Pertanto, questa Amministrazione non potrà essere chiamata in causa per qualsiasi contenzioso civile e penale che dovesse scaturire per la pubblicità di cui trattasi e per i contratti di sponsorizzazione che la società stipulerà con gli operatori economici.

4. Lo Sponsor si impegna altresì al ripristino dello stato dei luoghi nell'ipotesi vengano arrecati danni durante il periodo del contratto di sponsorizzazione.

Art. 3 Impegni dello Sponsee

1 L'Amministrazione nel suo ruolo di Sponsee, così come previsto dal vigente Regolamento per la Gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Catania, si impegna a:

a) riportare, in termini di assoluta evidenza nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;

b) concedere

- punti luce, già esistenti, in piazza Università;
- il transennamento della zona dell'installazione del maxischermo per l'intero periodo della sponsorizzazione;
- rilasciare le autorizzazioni di propria competenza (suolo pubblico gratuito, transito mezzi, impatto acustico e quant'altro) previa formale richiesta.

Art. 4 Obblighi Fiscali

1. Le parti convengono di comune accordo nel quantificare il valore monetario delle obbligazioni assunte in forza al presente contratto in €. 100.000,00 (centomila) oltre I.V.A..

Art. 5 Durata del Contratto di Sponsorizzazione

1, Il presente contratto avrà la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione.

Art. 6 Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità

1. il presente contratto è soggetto a risoluzione ipso iure:

- quando lo Sponsor risulti inadempiente ai propri obblighi;
- quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.

2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dallo Sponsee.

3. Lo Sponsor assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti all'esecuzione del presente contratto di Sponsorizzazione sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Catania.

Art. 7 Recesso

1. Il Comune di Catania si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.

2. Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di n.30 giorni.

Art. 8 Modifiche contrattuali

1. Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti

Art. 9 Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Art. 10 Qualificazione giuridica

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di Sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.

Art. 11 Foro competente

1. Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del foro di Catania.

Art. 12 Spese contrattuali

1. Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello Sponsor.

Art. 13 Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 14 Rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:

- per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
- per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n. 929/1942 ed al Dlgs n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 15 Responsabilità

1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto.

Catania lì 04 GIUGNO 2019

LO SPONSEE

Il Direttore

F.TO Dott Giuseppe Ferraro

LO SPONSOR

Il Legale Rappresentante

F.TO Dott. Natale Antonio Trischitta